



TRIBUNALE ORDINARIO
DI VICENZA
LINEA GUIDA DEL
TRIBUNALE DI VICENZA-
IN MATERIA DI UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA
NEL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19
AMBITO CIVILE

Visto l'art. 83, cc. 5 e 7 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale viene previsto che le misure di cui all'art. 2, co. 2, lettere da a) a f) e h) possono essere adottate dai capi degli uffici giudiziari anche nel corso del c.d. "periodo cuscinetto", vale a dire dalla data di entrata in vigore della norma al termine del periodo emergenziale (i.e., allo stato, al 15 aprile 2020), specificando (art. 83, co. 7, lett. f)) che *"f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*;

Visto il provvedimento assunto ai sensi dell'art. 83, co. 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dal Presidente del Tribunale di Vicenza in data 19 marzo 2020 n. 51;

Visto il provvedimento del Direttore della D.G. SIA del Ministero della Giustizia del 10.03.2020 che individua i programmi da utilizzare per le udienze da remoto (Skype for Business e Microsoft Teams) in quanto già in disponibilità di tutti i magistrati e disponibili gratuitamente anche per gli avvocati;

Visti i provvedimenti della Presidenza del Tribunale di Vicenza, con i quali è stata prevista la possibilità, sia ante che in esordio dell'emergenza sanitaria in corso, di tenere udienza da remoto

(cfr. provv. 24 febbraio 2020 n. 726 “disposizioni generali”, che a sua volta richiama i precedenti decreto in data 5 maggio 2017 e 24 maggio 2017), che tutti vengono superati, anche quanto alle modalità tecniche del collegamento, dal presente protocollo;

Ritenuto che, stante il disposto dell’art. 2, co. 1 D.L. 8 marzo 2020 n. 11 (*“sentiti i consigli degli ordini degli avvocati”*), sia opportuno regolamentare le modalità di svolgimento delle udienze civili da remoto, alla luce delle recenti disposizioni;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Vicenza (d’ora in avanti “COA”) è invitato a promuovere presso i propri iscritti i contenuti delle presenti linee guida sensibilizzando i propri iscritti circa l’importanza di tenere in queste circostanze emergenziali le udienze da remoto in tutti i casi in cui ciò è possibile, e ciò al fine di evitare accessi al Tribunale, compatibilmente con la salvaguardia dell’esercizio del diritto di difesa, nell’ottica prioritaria di tutela della salute pubblica.

Le udienze in materia civile che dovranno tenersi presso il Tribunale di Vicenza sino al termine del periodo emergenziale (ad oggi, 30 giugno 2020) saranno svolte, ove possibile, mediante collegamento da remoto, sempre che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (per tale intendendosi anche il pubblico ministero).

Ricevuta la comunicazione in cui è indicato che l’udienza si terrà da remoto (**ivi compreso il decreto di fissazione dell’udienza in cui è specificato che essa si terrà da remoto**), anche uno solo dei procuratori delle parti potrà far constare, attraverso apposita istanza da depositarsi via PCT **almeno cinque giorni** prima della sua celebrazione (**o almeno un giorno prima dalla comunicazione della fissazione dell’udienza** ove l’urgenza dell’affare trattato, se dichiarata tale dal giudice, imponga termini di comparizione più ristretti), i motivi per i quali si oppone al suo svolgimento da remoto e ne chiede quello in presenza. Il giudice valuterà l’istanza, se del caso disponendo fissazione di udienza in presenza, compatibilmente con le condizioni sanitarie e con la disponibilità di aule che permettano di garantire il rigoroso rispetto delle norme di comportamento e di sicurezza previste dalle autorità competenti.

Il mancato deposito di istanza motivata di udienza in presenza sarà considerata accettazione dell’udienza da remoto.

Nell’ipotesi in cui il convenuto non sia costituito ma potrebbe costituirsi in udienza e, comunque, nei procedimenti in cui le parti possono stare in giudizio personalmente o debbano essere sentite e non siano munite di legale, l’udienza si terrà in Tribunale con il rispetto delle misure sanitarie vigenti al momento, fatta salva la possibilità per le parti costituite di collegarsi da remoto al fine di evitare il più possibile i contatti.

Art. 2

Per lo svolgimento dell'udienza da remoto sono necessari un PC munito di videocamera e microfono funzionanti e un collegamento a Internet sufficientemente veloce e stabile.

Secondo la direttiva ministeriale citata in premesse, i due programmi utilizzabili sono Microsoft Teams e Skype for Business, entrambi gratuiti.

Il collegamento da remoto sarà supportato in via preferenziale dal programma di videoconferenza Microsoft Teams, come da direttiva della D.G. SIA del Ministero della Giustizia del 10.03.2020 richiamata in premessa, utilizzabile in cloud senza necessità di installazione del programma sul dispositivo per gli avvocati.

In caso di impossibilità dell'utilizzo di Teams si procederà mediante Skype for Business. Si raccomanda pertanto l'installazione di entrambi i programmi, evidenziando che Teams è utilizzabile in versione web senza necessità di scaricare l'applicazione.

Art. 3

Lo svolgimento dell'udienza avverrà, in ogni caso, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Con provvedimento da inserirsi in PCT indicativamente almeno quattro giorni prima **dell'udienza (o con il decreto di fissazione dell'udienza medesima)**, ovvero al più presto possibile ove ciò sia imposto dall'urgenza dell'affare trattato, il giudice comunicherà ai procuratori delle parti (e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione), giorno, ora e modalità di collegamento, invitando le parti a far constare eventuali opposizioni. Almeno due giorni prima dell'udienza i procuratori comunicheranno all'indirizzo e-mail istituzionale del giudice (nome.cognome@giustizia.it) l'indirizzo della e-mail non certificata (non PEC) cui essi desiderano sia inviato il link per il collegamento, nonché un numero di telefono cellulare per i contatti che si rendessero eventualmente necessari il giorno e nel corso dell'udienza in caso di difficoltà organizzative (si avverte che il numero chiamante dal Tribunale potrebbe risultare oscurato). Almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio dell'udienza i procuratori delle parti si collegheranno alla videoconferenza per entrare, con le modalità dettagliate nel provvedimento precedentemente inviato, nella "sala di attesa", dove attenderanno di essere autorizzati ad entrare nella "stanza" del giudice vera e propria, in cui si svolgerà l'udienza.

Nei provvedimenti che dispongono l'udienza con le suddette modalità, il giudice inserirà il link di collegamento alla piattaforma Teams, per agevolare il collegamento da parte dell'avvocato.

Qualora il collegamento si interrompa e non sia possibile ripristinarlo, il giudice assumerà i provvedimenti necessari ed opportuni, anche stabilendo, sentite le parti, la ripresa dell'udienza in altro orario o data, con provvedimento depositato in via telematica e comunicato dalla cancelleria.

Art. 4

Non è ammessa, come del resto nelle udienze in presenza, alcuna registrazione, rimanendo il verbale unico atto facente prova di quanto accaduto nel corso dell'udienza.

Art. 5

Verificata la stabilità della connessione, che dovrà dar modo a tutte le parti di vedere e sentire senza interferenze o disturbi di linea, il giudice procederà ad identificare le parti collegate, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera f) d.l. 18/2020. Il giudice procederà quindi alla tenuta dell'udienza avendo cura di condividere la visione del verbale con tutte le parti o comunque di leggerlo alle stesse al termine dell'udienza.

Art. 6

I principi che sovrintendono allo svolgimento delle udienze in presenza sono i medesimi, per quanto compatibili, che devono applicarsi alle udienze tenute da remoto.

Gli avvocati si collegheranno dal proprio studio o comunque da ambiente riservato e alla presenza dei soli soggetti ammessi all'udienza.

Qualora sia prevista la presenza delle parti personalmente, le stesse potranno partecipare all'udienza da remoto a mezzo del dispositivo del loro procuratore. Nel caso siano presenti più difensori, essi si collegheranno dal medesimo dispositivo ed eviteranno sovrapposizioni.

Art. 7

I procuratori delle parti interverranno e dovranno svolgere le proprie osservazioni, eccezioni e contestazioni a turno e senza sovrapporsi, secondo le indicazioni via via promananti dal giudice.

Art. 8

Qualora il giudice o le parti volessero esibire un documento agli altri soggetti collegati, utilizzeranno l'apposita funzionalità presente in Teams (Files -condividi) ove il collegamento sia effettuato con tale programma. Tale funzionalità non integra deposito ma serve solo ad esibire il documento, che – nel caso in cui il giudice lo acquisisca al fascicolo - dovrà essere depositato successivamente via PCT.

Art. 9

Una volta terminata l'udienza ogni parte abbandonerà la riunione e il verbale dell'udienza verrà, come di consueto, inserito in PCT.

Art. 10

In caso di mancata comparizione (i.e. collegamento) entro 1 ora da quella fissata per l'udienza il giudice provvederà ex artt. 181 e 309 c.p.c., salvo comprovato impedimento al collegamento da

remoto, casi nei quali il giudice assumerà i provvedimenti necessari ed opportuni, anche stabilendo, sentite le parti, la ripresa dell'udienza in altro orario o data.

Il Presidente del Tribunale

Alberto Rizzo